



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA
DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Roma, 28 maggio 1994

ALLE REGIONI E
PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

Divisione XI
Prot. N. 140845 *Allegati*

Risposta a nota del

OGGETTO : Modalità di restituzione di somme versate a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

e, p.c.: Al **MINISTERO DELLE FINANZE**
Dipartimento delle Entrate
. 00144 **R O M A**

Alla **DIREZIONE GENERALE DEL TESORO**
Servizio Secondo - Div. VI
S E D E

All' **ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA**
Piazza del Gesù, 49
00186 **R O M A**

Continuano a pervenire alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di restituzione dei contributi sanitari erroneamente affluiti sui conti correnti intestati alle Regioni e Province autonome presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Con lo scopo di rendere più agevole, e di uniformare le operazioni di regolarizzazione contributiva da parte dei soggetti interessati, vengono indicate, in relazione alle principali fattispecie segnalate, le soluzioni che si intendono prospettare con carattere di generalità.

. . .

In caso di erronea contabilizzazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario

Si prega di restituire per ogni fatto di cui si è avuta notizia, in un termine non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione, al Dipartimento di cui è in competenza.

nazionale da parte dei sostituti d'imposta, si confermano le determinazioni assunte con le precedenti circolari n. 44 del 5 agosto 1986 e n. 53 del 10 novembre 1989 che consentono ai sostituti di provvedere alla regolarizzazione, conguagliando l'importo superiore o inferiore al dovuto con i futuri versamenti del medesimo contributo.

Qualora l'Istituto di credito delegato al versamento del contributo abbia provveduto a contabilizzare erroneamente somme per importi superiori al dovuto oppure a corrispondere alla Regione, anzichè all'Erario o ad altri Enti, somme dovute a diverso titolo, l'Ente tenuto alla restituzione delle predette somme è la Regione medesima. Quest'ultima, dopo aver accertato il diritto alla restituzione sulla base delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale e sulla scorta della documentazione contabile in proprio possesso, dovrà richiedere alla Direzione Generale del Tesoro - Servizio II - Div. VI - Via XX Settembre, 97 00187 ROMA - l'emissione di un ordine di pagamento a carico del proprio conto corrente di Tesoreria sul quale sono affluite le somme non dovute.

In caso; poi, di erronea imputazione di somme dovute a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ad un conto corrente diverso da quello della Regione avente diritto, la questione potrà essere risolta dalle Regioni interessate con una richiesta di girofondi, da inoltrare alla predetta Direzione Generale del Tesoro.

Si ritiene opportuno sottolineare che tutte le rettifiche disposte su richiesta delle regioni per la restituzione dei contributi sanitari versati sui rispettivi conti correnti, possono essere effettuate nel corso del corrente anno ancorchè relative ad operazioni eseguite nell'anno precedente.

Infatti, l'articolo 11, comma 19, del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni, prevede una specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale, quantificata dalla legge finanziaria, con lo scopo di sanare l'eventuale differenza tra i contributi previsti in sede di riparto del Fondo stesso e quelli effettivamente riscossi dalle Regioni e Province Autonome.

Nel caso, infine, di erroneo versamento da parte di singoli soggetti tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, si fa presente, in via preliminare, che le Regioni e/o Province Autonome non sono tenute a disporre in favore dei singoli contribuenti alcun rimborso, atteso che le medesime non sono in possesso della documentazione idonea ad acclarare il diritto o meno alla restituzione.

Per cui, se a chiedere la restituzione è un soggetto che ha ottemperato all'obbligo della contribuzione mediante dichiarazione dei redditi, anche attraverso l'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, competente alla restituzione è l'Amministrazione finanziaria che, in sede di accertamento, sulla scorta dei dati e degli elementi dichiarati, provvede all'eventuale rimborso del contributo versato in eccedenza.

Qualora, invece, il contribuente che richiede la restituzione è un lavoratore dipendente o pensionato che ha ottemperato all'obbligo della contribuzione mediante trattenuta alla fonte operata dal sostituto d'imposta, competente alla restituzione è il datore di lavoro o l'ente pensionistico che erroneamente hanno trattenuto un'aliquota contributiva più elevata.

. . .

b Si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad uniformarsi alle indicazioni fornite con la presente circolare e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

V. Sordani